



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 8 (Traduzione)

Sistemi di risposta

1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalita' piu' opportune, che:

- a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di: i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi, ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorità pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi, iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze, iv. fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;
 - b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
 - c) le autorità pubbliche competenti dispongano della necessaria capacita' per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.
3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it